



ORDINANZA

in materia di regolamento edilizio e di manutenzioni
articoli 57 e 58 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i.

n. 15/2025
prot. n.5854 (4-0-0)

IL SINDACO

CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo (reg. n. 5571/2025) del comune di Torgnon la mail del Sig. Daniele GAZZI che segnala la possibile sussistenza di anomalie costruttive negli scarichi delle acque reflue del fabbricato sito in loc. Berzin e distinto al NCE al Fg. 35 mappale n. 217, di proprietà della Sig.ra Sonia CORRENTE;

RITENUTO di dovere richiamare la summenzionata Sig.ra Sonia CORRENTE al puntuale rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia e di scarichi di reflui;

VISTI gli articoli 57 e 58 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i. che attribuiscono al Sindaco poteri per l'applicazione del regolamento edilizio e poteri di ordinare manutenzioni¹

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 con le s.m.i.;

VISTA la L. 18 agosto 2002, n. 267 con le s.m.i.;

ORDINA

- DI RICHIAMARE** la Sig.ra Sonia CORRENTE al puntuale rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia e di scarichi di reflui, qualora sussistano le lamentate anomalie;
- DI AVVISARE** la summenzionata che qualora emergano dette anomalie in sede di sopralluogo si procederà in via sanzionatoria;
- DI NOTIFICARE** la presente ordinanza alla Sig.ra Sonia CORRENTE, all'Ufficio Tecnico del Comune di Torgnon, nonché alla Stazione Forestale di Antey-Saint-André.

Fatto in Torgnon, li 13.10.2025.



Il Sindaco
Massimo POLETTI

¹ L.R. 11/1998:
Art. 57

(Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni)

1. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.

2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria, restando impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose.

5. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in tema di sanzioni pecuniarie amministrative.

Art. 58

(Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni)

1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicurare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei veicoli, il decoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 57; l'osservanza dei provvedimenti di cui al comma 1 è curata dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei proprietari.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per vizi di

legittimità (combinato disposto Art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e L. 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni.